



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2005

=====

ADDI' 29/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Nieri - Valentini

DELIBERAZIONE 1074

Oggetto:

Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Attribuzione ai produttori latte della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.

Oggetto: Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. ^{LATV}Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 2 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Reg. (CE) n.594/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 30 maggio 2003 n.119, recante riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO, in particolare, l'art.3, di detta legge n.119/03 che definisce modalità e criteri per l'alimentazione e la gestione della riserva nazionale dei quantitativi disponibili;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31 luglio 2003 recante Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 3 di detto D.M, con il quale è richiesto che gli eventuali aggiornamenti di quota latte individuale, e quindi anche le eventuali assegnazioni aggiuntive, vengano completati entro il trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna lattiera;

CONSIDERATO che l'AGEA ha reso noti i quantitativi disponibili alle riserve regionali per le assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi a valere al 1° aprile 2006;

CONSIDERATO che, per addivenire a dette assegnazioni entro la data del 28 febbraio 2006, così come disposto dal citato art.3, comma 3, D.M. 31/7/2003, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, portante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONSIDERANDO che i quantitativi che affluiscono alla riserva regionale non saranno, presumibilmente, adeguati a soddisfare tutte le richieste che verranno avanzate da parte dei produttori di latte e che, quindi, è opportuno stabilire limiti massimi nelle assegnazioni, secondo criteri oggettivi e predefiniti;

CONSIDERATO, per quanto al precedente punto, che si reputa opportuno escludere dalle attuali assegnazioni coloro che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione di precedenti provvedimenti regionali di assegnazione, con eccezione per coloro che hanno beneficiato di assegnazioni complessivamente inferiori a Kg.100.000 al fine di consentire attribuzione di quantitativi aggiuntivi fino al limite massimo di Kg.100.000 comprensivi di dette precedenti assegnazioni, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che nell'utilizzazione dei quantitativi disponibili è necessario tenere prioritariamente conto delle pronunce amministrative giurisdizionali relative all'annullamento dei provvedimenti di decadenza quota determinati dall'amministrazione regionale;

RITENUTO, quindi, di individuare modalità e criteri per l'assegnazione dei Quantitativi di Riferimento Individuali (Q.R.I.) così come dettagliati nell'apposito allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante: "Avviso pubblico per la presentazione di istanze assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2006/2007, ai produttori latte della Regione Lazio";

DATO ATTO che modalità e criteri per le assegnazioni in questione sono stati oggetto di confronto con le organizzazioni professionali agricole, cooperative ed associazioni dei produttori, essendosi registrato un sostanziale accordo su quelle portate dal presente atto;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;


All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato citato in premessa dal titolo "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ~~di~~ Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2006/2007, ai produttori latte della Regione Lazio", che costituisce parte integrante al presente atto;
- 2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'avviso pubblico di cui al precedente punto 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 3) All'esecuzione della presente deliberazione provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEGATO:

"AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ^{bi}ASSEGNAZIONE QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI (Q.R.I.) AGGIUNTIVI, CAMPAGNA 2006/2007, AI PRODUTTORI LATTE DELLA REGIONE LAZIO" RESI DISPONIBILI ALLA RISERVA DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA LEGGE 30 MAGGIO 2003 n.119, ARTICOLO 3, COMMA 3.

ARTICOLO 1

QUANTITATIVI ASSEGNABILI

Sono disponibili per le assegnazioni di cui al presente avviso pubblico i quantitativi di QUOTE CONSEGNE che sono attribuiti alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 maggio 2003 n.119, "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari"

I quantitativi resi disponibili alla riserva regionale vengono ripartiti fra le diverse aree omogenee di cui agli artt. 18, 19 ed altre zone del Reg. CE 1257/99 cui detti quantitativi afferivano, così come disposto dall'art.3, comma 2, della legge n.119/03.

A favore dei richiedenti giovani imprenditori agricoli non già titolari di quota è riservato fino ad un massimo del 20% dei quantitativi disponibili per ciascuna delle aree omogenee, arrotondato al migliaio di quintali superiore.

Il 20% del quantitativo disponibile per l'area omogenea non di montagna o svantaggiata è riservato per le assegnazioni, con distinta graduatoria, alle aziende in attività che hanno subito il taglio della quota B ai sensi della legge 24 febbraio 1995 n.46, nei limiti del quantitativo ridotto al netto delle restituzioni già effettuate.

I quantitativi che si renderanno eventualmente necessari, entro la data di adozione delle graduatorie di cui al presente avviso, per ottemperare a decisioni amministrative e giurisdizionali tese al ristoro di quantitativi individuali dichiarati decaduti, vengono reperiti operando corrispondenti diminuzioni nella riserva regionale.

ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DOMANDE

I quantitativi che affluiscono alla riserva regionale sono assegnati alle aziende, avendo efficacia a partire dal 1° aprile 2006, **su richiesta del titolare/conducente** delle stesse da effettuarsi esclusivamente a mezzo dei moduli allegati al presente avviso. Le richieste vanno indirizzate alla Regione Lazio, Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Area 04 - Caccia e OCM Lattiero Caseario- Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 ROMA

Le istanze di assegnazione devono essere presentate, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Ai fini della valutazione del rispetto **perentorio** dei termini per la presentazione dell'istanza, fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" degli uffici regionali, in caso di recapito a mano. Nel caso di invio postale, questo deve essere effettuato a mezzo raccomandata semplice.



Le istanze, documentate secondo quanto esplicitamente previsto nel presente avviso, debbono essere presentate esclusivamente, a pena di irricevibilità, utilizzando i moduli allegati al presente avviso che dovranno essere compilati in ogni loro parte. Le istanze devono essere presentate dai richiedenti specificando il quantitativo richiesto.

A seguito della raccolta e valutazione delle domande di cui al presente avviso pubblico, verrà predisposta una graduatoria distintamente per ciascuna delle aree omogenee di cui agli artt. 18, 19 e altre zone del Reg. CE 1257/99, per provvedere alle assegnazioni dei Quantitativi di Riferimento Individuali (quote latte) aggiuntivi a favore delle aziende richiedenti, a valere dal 1° aprile 2006, tenendo conto della disponibilità riservata ai giovani non già titolari di quota e di quella riservata alle aziende che hanno subito il taglio di quota B ai sensi e per gli effetti della legge n.46/95.

ARTICOLO 3

BENEFICIARI:

Possono beneficiare di assegnazioni, secondo le priorità più avanti elencate, le aziende che alla data della pubblicazione del presente avviso siano già titolari di quota consegne e che siano in regola con i versamenti del prelievo supplementare eventualmente maturato al momento della presentazione dell'istanza in adesione al presente avviso pubblico, anche nelle forme previste dall'art.10, commi 34 e seguenti della legge n.119/03.

Possono altresì beneficiare di assegnazioni le aziende che non siano mai state titolari di quota, purché condotte da giovane agricoltore che al momento della data di scadenza del presente avviso abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni, nei limiti dei quantitativi loro riservati all'articolo 1. Detti ultimi beneficiari sono impegnati, a pena di decadenza della quota assegnata in applicazione del presente avviso, a produrre e commercializzare già nel periodo 2006/2007 un quantitativo superiore al 70% della quota attribuita, fatte salve le cause di forza maggiore elencate dal D.M. 31/7/2003.

ARTICOLO 4

LIMITI DI ASSEGNAZIONE:

Il Quantitativo di Riferimento Individuale (quota latte) massimo assegnabile a ciascuna azienda richiedente rimane così determinato:

- a) Differenza fra l'ammontare delle quote consegne delle quali la richiedente è già definitivamente titolare e la misura massima di trenta tonnellate per ogni ettaro di S.A.U. dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree;
- b) Quantità richiesta, se inferiore a quanto determinato in applicazione del precedente punto a);
- c) Non superiore alla misura massima pari al cinquanta per cento delle quote consegne di cui è già definitivamente titolare al momento dell'istanza;
- d) Comunque non superiore al limite massimo di cento tonnellate di nuova assegnazione;
- e) Non superiore a cento tonnellate per le aziende non già titolari di quota, condotte da giovani imprenditori agricoli.



I limiti di cui alla precedente lettera c) del presente articolo non hanno efficacia per le aziende già titolari di quota condotte da giovani produttori, così come definiti al seguente punto 1° dell'articolo 6, che a seguito dell'eventuale assegnazione non raggiungono una quota individuale complessiva pari a 100 tonnellate. In tali casi detti limiti vengono innalzati fino al raggiungimento, a seguito di assegnazione, di una quota individuale complessiva pari a 100 tonnellate.

Nel caso in cui una o più delle graduatorie per zone omogenee non esauriscano i rispettivi quantitativi disponibili, i limiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) vengono innalzati, per la determinazione della specifica graduatoria, in misura proporzionale al quantitativo rimasto inutilizzato.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONI:

Non possono beneficiare di alcuna assegnazione le aziende che a partire dal periodo 1995/1996 hanno venduto o, per un arco temporale superiore od eguale a due campagne lattiere, affittato o comunque ceduto in tutto od in parte, disgiuntamente dall'azienda agricola, le quote di cui erano titolari. La presente esclusione ha efficacia in capo all'azienda, a prescindere dagli eventi che ne hanno modificato la conduzione. Gli affitti di sola quota in corso di periodo non costituiscono motivo di esclusione di cui al presente articolo.

Non hanno diritto alle assegnazioni aggiuntive di cui al presente avviso le aziende che hanno già beneficiato di attribuzione di quota aggiuntiva, di ammontare pari o superiore a Kg.100.000, ai sensi e per gli effetti dei precedenti atti Regionali di assegnazione di quantitativi aggiuntivi. Le istanze eventualmente avanzate da dette aziende sono dichiarate **irricevibili**.

Per coloro che abbiano beneficiato di assegnazioni aggiuntive inferiori a Kg.100.000, in virtù di precedenti atti regionali, potrà essere determinata un'assegnazione fino al raggiungimento di una attribuzione massima di Kg.100.000, comprensiva delle assegnazioni precedentemente già determinate sulla base dei precedenti atti regionali, fermo restando il limiti di cui all'articolo 4.

L'azienda che nel corso del periodo 2004/2005 abbia realizzato una produzione inferiore al 70 per cento delle quote delle quali era complessivamente titolare e per la quale è stata consolidata la decadenza della quota non utilizzata ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge n.119/03, può avanzare istanza di riassegnazione esclusivamente per la quota dichiarata decaduta e comunque nei limiti di cui all'articolo 4, a condizione che sia accertabile, attraverso la consultazione delle dichiarazioni mensili registrate al SIAN sino al momento di presentazione dell'istanza, che la richiedente abbia ripreso una produzione proporzionalmente commisurata alla quota posseduta, fatte salve le cause di forza maggiore documentate e comunicate a termini di legge.

ARTICOLO 6

PRIORITA' :

Le priorità di seguito elencate concorrono alla formazione della graduatoria per le assegnazioni ai richiedenti già titolari di quota, a misura del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

1) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

- a) Richiedente titolare di quota che non ha mai beneficiato di assegnazioni Punti 5;



- b) Giovane agricoltore non già titolare di quota che al momento della data di scadenza del presente avviso abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni – **Punti 5 -**;
- c) Giovane agricoltore titolare di quota che al momento della data di scadenza del presente avviso abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni – **Punti 4 -**;
- d) Richiedente titolare di quota con età, alla data di scadenza del presente avviso, superiore a 40 anni. **Punti 3 -**;
- e) Richiedente di sesso femminile - **Punti 1 -**

2) TITOLARITA' DI QUOTA DEL RICHIEDENTE:

- a) Produttore non titolare di quote; - **Punti 4 -**;
- b) Produttore titolare di quote non superiori a tonnellate 150; - **Punti 3 -**;
- c) Produttore titolare di quote superiori a tonnellate 150 più Kg. 1; - **Punti 2-**;
- d) Produttore in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1999, n.46; - **Punti 1 -**.

Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine entro 36 mesi dalla data di scadenza del presente avviso. Qualora, avendo beneficiato di assegnazione aggiuntiva, il produttore titolare di contratti a carattere provvisorio come definiti al presente capoverso abbia a rescindere detti contratti prima del termine dei 36 mesi sopra indicati, si darà luogo alla revoca della quota assegnata in forza del presente avviso pubblico.

3) SITUAZIONE PRODUTTIVA:

- a) Azienda che nelle ultime tre campagne 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi pari o superiori al 95 per cento delle quote delle quali era rispettivamente titolare; - **Punti 5 -**
- b) Azienda che nelle ultime tre campagne 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi inferiori al 95 e pari o superiori all'85 per cento delle quote delle quali era rispettivamente titolare; - **Punti 3**

In caso di sussistenza di cause di forza maggiore, già registrate al SIAN al momento della presentazione dell'istanza, che hanno impedito o ridotto la produzione in una delle campagne lattiere specificate al presente punto n.3, elevabile a due ai sensi dell'art.4, comma 10, del D.M. 31/7/2003, ai fini della valutazione del presente punteggio la produzione di detta o dette campagne lattiere viene fatta eguale al 100%;

4) ADESIONI AL P.S.R. 2000/2006:

- a) Giovane che alla data di pubblicazione del presente avviso è già stato ammesso al premio per il primo insediamento di cui alla misura I.2 del P.S.R. 2000/2006 Regione Lazio; - **punti 5 -**
- b) Richiedente che alla data di pubblicazione del presente avviso è già stato ammesso al contributo per la realizzazione di un piano di miglioramento aziendale in ambito zootecnica bovina da latte di cui alla misura I.1 del P.S.R. 2000/2006 Regione Lazio; - **punti 3 -**
- c) Richiedente che alla data di pubblicazione del presente avviso ha assoggettato le superfici aziendali agli impegni previsti dalla misura III.1 del P.S.R. 2000/2006 Regione Lazio ed è già stato ammesso a beneficiare dei relativi premi; - **punti 2**



5) STABILITA' PRODUTTIVA:

Per la determinazione di ciascuna delle graduatorie di cui al presente avviso, al richiedente che contestualmente alla presentazione dell'istanza sottoscrive atto di rinuncia all'assegnazione, da rendere produttivo di effetti qualora la produzione aziendale venga ridotta o abbandonata con contemporanea cessione totale o parziale delle quote del quale è titolare al netto della assegnazione di cui al presente avviso pubblico, viene attribuita un ulteriore punteggio pari a - punti 5 -;

Il medesimo punteggio viene attribuito al giovane non già titolare di quota che sottoscrive detto impegno a valere dal periodo successivo a quello di assegnazione di quota in virtù del presente avviso.

I produttori richiedenti, titolari di quota e che non hanno mai beneficiato di assegnazioni aggiuntive regionali che sottoscrivono l'atto di rinuncia di cui al presente punto, beneficiano di un ulteriore punteggio pari a - punti 2 -;

ARTICOLO 7

GRADUATORIA PER RICHIEDENTI CHE HANNO SUBITO IL TAGLIO QUOTA B) L. 46/95:

Per la ripartizione del quantitativo del 20% riservato ai richiedenti che hanno subito il taglio di quota B ex legge n.46/95, viene determinata una graduatoria strutturata in maniera direttamente proporzionale al quantitativo di quota B) ridotta, al netto delle restituzioni già operate con i precedenti provvedimenti regionali di assegnazioni aggiuntive.

I richiedenti che hanno subito il taglio di quota B e che non accedono alla ripartizione del quantitativo specificamente loro riservato dall'articolo 1, verranno comunque valutati nella formulazione della graduatoria che verrà determinata per i richiedenti con aziende localizzate in zone non svantaggiate.

ARTICOLO 8

POSIZIONI EX-EQUO (Parità di punteggio):

Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio in graduatoria che non consentono di determinare le attribuzioni, la stessa viene ulteriormente differenziata, per le sole aziende per le quali la situazione di parità di punteggio non consente di determinare le rispettive assegnazioni, sulla base del criterio del maggior rapporto tra produzione e quota di chiusura del periodo 2004/2005, al netto degli affitti di sola quota in corso di campagna.

Per i giovani non già titolari di quota la differenziazione, in caso di ex aequo, avviene conferendo priorità alla più giovane età.

In caso di perdurante parità di punteggio si provvederà alla ripartizione percentuale del quantitativo residuo fra i richiedenti in parità di punteggio.

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI GENERALI:

L'indicazione, nelle istanze di assegnazione, di dati non veritieri riscontrati tali nella fase istruttoria o di controllo da parte dell'amministrazione, sono motivo di irricevibilità dell'istanza stessa. Qualora



le istanze presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, l'istante è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione, su richiesta dell' Area 04, deputata alla conduzione dell'istruttoria.

Dati e requisiti richiesti per la presentazione dell'istanza di assegnazione, così come indicato nell'allegato modulo di domanda, debbono essere attestati dal richiedente allegando specifica documentazione e certificazione probatoria. La documentazione e certificazione può essere sostituita, in tutto od in parte, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, artt. 45, 46 e 47. Il modulo di domanda di assegnazione può assumere valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, barrando l'apposita casella. Non è richiesta l'autenticazione della firma che può essere sostituita allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.

L'amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione sulla documentazione e certificazione nonché sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate. Qualora i dati indicati nelle autocertificazioni dovessero risultare mendaci la relativa istanza verrà esclusa dalla valutazione per la formazione della graduatoria e la dichiarazione riscontrata mendace verrà inviata all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Qualora i controlli siano conclusi in data successiva alla determinazione delle assegnazioni e facciano emergere od evidenzino dati mendaci, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000.

Ai fini della valutazione della S.A.U. di cui all'articolo 4, lettera a) disponibile nelle aziende richiedenti nonché della titolarità di quota di cui all'articolo 3 del presente avviso, non devono essere prese in considerazione le aziende o parti di aziende e semplici terreni, condotte in ragione di contratti di comodato.

Nel caso di istanze presentate da società di persone, definite tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettere a) e b) del presente avviso viene riconosciuta qualora almeno il 50 per cento dei soci che prestano attività lavorativa in seno alla società stessa abbia età inferiore ai 40 anni. L'attestazione della prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci deve essere fornita con autocertificazione redatta sulla base delle posizioni INPS delle quali i medesimo sono titolari. Il requisito così definito deve permanere per almeno 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione aggiuntiva di quota. Ove detto requisito decada prima che siano trascorsi i 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione, questa viene revocata a valere dal 1° aprile successivo al verificarsi dell'evento che fa decadere dal requisito.

Nel caso di istanze presentate da società di capitali, definite tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettere a) e b) del presente avviso viene riconosciuta sulla base dell'età del rappresentante legale della società.

Le verifiche istruttorie relative a limiti, esclusioni e priorità di assegnazioni di cui al presente avviso pubblico, devono essere sempre riferite alle aziende che i produttori che hanno presentato istanza di assegnazione conducono al momento della presentazione dell'istanza medesima, anche tenendo conto degli eventi di variazione nelle conduzioni di dette aziende, succedutesi nel tempo;



ARTICOLO 10

PROCEDURE:

L'Area 04 - Caccia e OCM Lattiero Caseario - della Direzione Regionale Agricoltura, Dipartimento Economico ed Occupazionale, provvede alla raccolta e catalogazione informatizzata delle istanze di assegnazione di cui all'articolo 2. L'Area 04 provvede a notificare agli interessati il rigetto delle istanze presentate fuori termine.

La medesima Area provvede alla verifica e controllo dei dati indicati nelle domande, ed alla loro informatizzazione. A seguito della verifica di insussistenza dei requisiti necessari alle specifiche assegnazioni individuali, viene notificato all'interessato il motivato rigetto dell'istanza presentata.

Entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, eseguite le verifiche e gli accertamenti d'ufficio, l'Area 04 predispone l'organizzazione delle graduatorie per i richiedenti secondo le rispettive zone omogenee di appartenenza. Dette graduatorie vengono adottate, entro il medesimo termine, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale che sarà soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


I provvedimenti individuali di assegnazione di quote aggiuntive, effettuate ai sensi del presente avviso pubblico, verranno altresì notificati ai beneficiari a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le istanze ammissibili ma che non si collocheranno in posizione di graduatoria utile alla definizione di assegnazione saranno riscontrabili unicamente dagli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La suddetta Area 04 - Caccia e OCM Lattiero Caseario - provvede all'estrazione di un campione delle istanze supportate da autocertificazioni, da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. I controlli a campione vengono svolti dalle Aree Decentrate Agricoltura, secondo la competenza territoriale. Detti controlli devono essere completati entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della specifica richiesta inoltrata dall'Area 04 della Direzione Regionale Agricoltura. In qualsiasi momento i controlli facciano emergere od evidenzino dati mendaci o comunque non veritieri, il dichiarante decade dai benefici eventualmente nel frattempo ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come disposto dal comma 1, articolo 75, del richiamato D.P.R. n.445/2000.



ALLA
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO
ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA 04- CACCIA E OCM LATTIERO CASEARIO
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI n.7
00145 ROMA

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO
(Q.R.I.) AGGIUNTIVO, CAMPAGNA 2006/2007.
REGIONE LAZIO



IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____ **IL** _____
DI SESSO **MASCHILE** **FEMMINILE**
RESIDENTE IN Via/Loc. _____
COMUNE _____ **CAP** _____ **PROV.** _____
TITOLARE **RAPPRESENTANTE LEGALE** **ALTRO**
DELL'AZ. AGRICOLA _____
UBICATA IN Via/Loc. _____
COMUNE _____ **PROV.** _____ **CAP** _____ **TEL.** _____
P. IVA _____ **Codice Fiscale** _____
COD. NOTIFICA 2005/2006 _____ **COD ASL STALJA** _____

**AVANZA ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO PARI A:**

Kg. **DI QUOTE CONSEGNE**
CON EFFICACIA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2006

**A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
DICHIARA DI CORRISPONDERE AI SEGUENTI REQUISITI:**

DI NON AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETA'.
 SOC. DI PERSONE O CAPITALI CORRISPONDENTI AL REQUISITO "GIOVANI"
 DI AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETA'.

**DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE
EVENTUALMENTE MATURATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
PRESENTI ISTANZA**



DI ESSERE TITOLARE : DI Kg. DI QUOTA CONSEGNE
 DI NON ESSERE MAI STATO TITOLARE DI QUOTE LATTE

DI AVER SUBITO LA RIDUZIONE DI QUOTA "B", DISPOSTO DALLA LEGGE
24 FEBBRAIO 1995, n.46, PER Kg.

DI NON AVER BENEFICIATO DI ASSEGNAZIONI AGGIUNTIVE
COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A Kg. 100.000 IN FORZA DI
PRECEDENTI ATTI REGIONALI

DI NON AVER MAI BENEFICIATO DI ASSEGNAZIONI AGGIUNTIVE

DI CONDURRE L'AZIENDA AGRICOLA SOPRA SPECIFICATA, IN QUALITA' DI:
PROPRIETARIO AFFITTUARIO

ALTRO (specificare) _____

CHE DETTA AZIENDA DISPONE DI Ha DI S.A.U., CON ESCLUSIONE
DELLE SUPERFICI DESTINATE A BOSCHI, FRUTTETI E COLTURE ARBOREE.

CHE DETTA AZIENDA E' UBICATA IN TERRITORIO DEFINITO, AI SENSI DELLA
DIR. CEE N.268/75 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

MONTANO SVANTAGGIATO ALTRA ZONA

DI NON AVER VENDUTO, OD AFFITTATO PER PIU' DI DUE PERIODI
CONSECUTIVI TUTTO O PARTE DEL QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI
RIFERIMENTO DEL QUALE ERA TITOLARE, DISGIUNTAMENTE
DALL'AZIENDA AGRICOLA, A PARTIRE DAL PERIODO 1995/1996.

DI AVER PRODOTTO MEDIAMENTE, NELLE CAMPAGNE LATTIERE 2002/2003,
2003/2004 E 2004/2005:

PIU' DEL 95 PER CENTO DELLE QUOTE DELLE QUALI ERA TITOLARE

MENO DEL 95 PER CENTO E PIU' DELL'85 PER CENTO DELLE QUOTE
DELLE QUALI ERA TITOLARE



DI ESSERE STATO AMMESSO A BENEFICIARE DEL PREMIO DI PRIMO
INSEDIAMENTO P.S.R. 2000/2006

CON ATTO N. _____

DEL _____

DI ESSERE STATO AMMESSO A BENEFICIARE DI CONTRIBUTI PER PIANI
DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE, P.S.R. 2000/2006

CON ATTO N. _____

DEL _____

DI ESSERE STATO AMMESSO A BENEFICIARE DEGLI AIUTI PER
L'ASSOGGETTAMENTO DELLE SUPERFICI AZIENDALI AGLI IMPEGNI
PREVISTI DALLA MISURA III.1 DEL P.S.R. 2000/2006

CON ATTO N. _____

DEL _____

DI RINUNCIARE ALLA ASSEGNAZIONE EVENTUALMENTE OTTENUTA,
NEL CASO DI FUTURA DECISIONE AZIENDALE DI RIDUZIONE O CESSAZIONE
DELLA PRODUZIONE LATTIERA BOVINA, SOTTOSCRIVENDO ALLO SCOPO
L'ALLEGATO MODULO.

La presente istanza costituisce non costituisce dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000 ed è resa nella consapevolezza delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, commi 1, 2 e 3, del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

Sottoscritto a _____

il _____

FIRMA _____

Documento d'identità _____

n. _____

del _____

(Barrare le caselle di interesse per ciascun riquadro e dichiarazione)



NOTE ESPLICATIVE:

Le domande di assegnazione di Q.R.I. devono essere inoltrate all'amministrazione, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di apporre una X in corrispondenza di ogni casella a conferma della sussistenza del requisito rispettivamente indicato, che si vuole attestare.

I dati anagrafici, fiscali e di ubicazione aziendale debbono essere indicati con chiarezza e precisione.

Va **obbligatoriamente** indicato il quantitativo di quota richiesta valorizzando e compilando l'apposita casella.

Indicare con esattezza i quantitativi di quota di cui il richiedente è già titolare al momento dell'istanza. Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio e comunque con contratti di comodato. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine entro 36 mesi dalla data di scadenza del presente avviso.


Specificare a quale titolo viene condotta l'azienda agricola e l'ammontare della S.A.U. disponibile (Ha, Centiare, Are), con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.M. 31 luglio 2003, comprendendo le superfici per le quali può essere provato il "godimento" produttivo, con esclusione dei contratti di comodato, allegando alla domanda il prospetto "Superfici presenti in azienda" (SAU).

Un'azienda può essere classificata montana, in zona svantaggiata od in altra zona, ai sensi della Dir. CEE 268/75, se **contemporaneamente** il centro aziendale ed almeno il 50 per cento dei terreni aziendali ricadano in una di dette classificazione di zona.

Attestare che non sono stati stipulati contratti di cessione di sola quota (contratti di vendita sola quota od affitto di sola quota per più di un biennio) con validità a partire dal 1° aprile 1995, con esclusione degli affitti in corso di periodo.

Barrare l'apposita casella se si vuole far assumere al modulo di istanza il valore di autocertificazione, in luogo della presentazione di tutta la documentazione e certificazione a supporto delle condizioni e dei dati dichiarati.

Qualora, in fase di istruttoria delle istanze, si riscontrasse la non veridicità dei dati, ciò costituisce motivo di rigetto dell'istanza stessa.



Allegati:

Fac-simile autocertificazione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci:

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese di _____

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via/piazza/ fraz. _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____

DICHIARA

Di essere (titolare, rappresentante legale, altro) _____

Dell'azienda agricola _____


Ubicata in _____ Via/loc _____

Ricadente in zona (Dir. CEE n.268/75, montana, svantaggiata, altra) _____

Società di persone costituita di n. _____ persone, delle quali n. _____ che

prestano stabilmente la propria attività lavorativa in azienda.

Con disponibilità di SAU pari ad Ha _____ _____ _____ come di seguito dettagliati,
con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree;



Fax simile atto di rinuncia

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via/piazza/ fraz. _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____


Con la presente formula esplicito **ATTO DI RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE** di Quantitativo di Riferimento Individuale (quota latte) eventualmente formalizzato in esito all'Avviso pubblico per la presentazione di istanze assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2006/2007, ai produttori latte della Regione Lazio, atto che sarà reso produttivo di effetti da parte della regione Lazio nel caso di riduzione o abbandono totale della produzione attualmente realizzata nell'azienda da me condotta, con contemporanea cessione definitiva, totale o parziale, delle quote delle quali ero già titolare precedentemente alla assegnazione. La rinuncia ha effetto alla medesima data di validità dei contratti di cessione definitiva di quota.

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento/identità :

Tipo _____ estremi _____

Luogo _____ Data _____

In fede



Fax simile atto di rinuncia (giovano non già titolari di quota)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via/piazza/ fraz. _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____

Con la presente formula esplicito **ATTO DI RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE** di Quantitativo di Riferimento Individuale (quota latte) eventualmente formalizzato in esito all'Avviso pubblico per la presentazione di istanze assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2006/2007, ai produttori latte della Regione Lazio, atto che sarà reso produttivo di effetti da parte della regione Lazio nel caso di riduzione o abbandono totale della produzione realizzata nell'azienda da me condotta, La rinuncia ha effetto al 1° aprile del periodo successivo a quello in cui viene accertata la riduzione o cessazione della produzione.

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento/identità :

Tipo _____ estremi _____

Luogo _____ Data _____

In fede



